



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 14</b> Del 24/03/2017	<b>OGGETTO:</b> Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Direttive al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'individuazione di soluzioni tecniche per eliminazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2017
--------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 12,30, nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 2014;

**Dato atto** che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi individuali (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

**Richiamati** i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;*

**Visto** l'art.1, comma 14, lettera b), della legge di stabilità, (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) che riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l'esclusione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Considerato**, con il richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze;

**Considerato** che, nell'esonero oltre all'abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7 e l'esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

**Visto** l'art.1, comma 26, della la legge di stabilità 2016, ovvero la legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) disposizione prorogata per l'anno 2017 dalla legge di stabilità 2017 ovvero legge n. 232/2016;

**Preso atto** della elevata pressione fiscale generale;

**Ritenuto** doveroso, per questa Amministrazione, non aumentare la già alta pressione fiscale proponendo al Consiglio Comunale un intervento coraggioso e mirato, ma di sicuro positivo impatto nei bilanci delle famiglie ed imprese locali soffocate dalla crisi economica sempre più nazionale e sempre meno europea da una parte, e dalla cura tributaria made in Italy dall'altra;

**Udita** la relazione del Sindaco e nello specifico la proposta di AZZERAMENTO dell'aliquota TASI per l'anno d'imposta 2017 ai sensi del comma 676, articolo 1, Legge n.147/2013;

**Ritenuto** opportuno fornire direttive al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'individuazione di soluzioni tecniche per l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno d'imposta 2017, calcolando l'importo del mancato gettito e la relativa copertura;

**Richiamato** il D.L. 244/2016 all'art. 5, comma 11 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

Con voti unanimi,

### **DELIBERA**

**Di fornire** direttive al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'individuazione di soluzioni tecniche idonee a consentire l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno d'imposta 2017, calcolando l'importo del mancato gettito e la relativa copertura.

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[illegible]

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	<b>29/03/2017</b>	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Mameli

~~~~~